



NOTA SINTETICA

Decreto-legge 10 agosto 2023, n.104, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”

Il decreto legge 10 agosto 2023, n.104, recante “*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*” è stato convertito definitivamente in legge dalla Camera dei deputati il 5 ottobre 2023 e se ne attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si riportano in sintesi i contenuti delle principali norme come modificate dal passaggio parlamentare di interesse per i Comuni e le Città metropolitane.

Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma (Art. 3)

La norma prevede che i Comuni possono rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare l'incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Tali licenze hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio. Le ulteriori licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Dispone, inoltre, che **i Comuni capoluogo di regione, i Comuni capoluogo sede di città metropolitane e i Comuni sede di aeroporto sono autorizzati a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento di quelle già rilasciate**, tramite un concorso straordinario. Prevede, altresì, che il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Ai soggetti vincitori del concorso, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, è riconosciuto un incentivo pari al doppio di quanto già previsto per le medesime finalità. Infine, dispone che, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza Unificata per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali (Art. 19)

La norma istituisce il “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni”, con una dotazione di 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025. Prevede, quindi, che le risorse del Fondo siano destinate ai Comuni per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali e che, entro il 15 ottobre 2023, con decreto del MIT e del MEF si individuino i requisiti per la partecipazione dei Comuni, l’importo massimo finanziabile; i criteri e i parametri per l’elaborazione della graduatoria, nonché le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate. **E’ stata approvata una norma richiesta dall’ANCI che consente alle amministrazioni interessate di poter contare su tempistiche adeguate per accedere al Fondo**. Si prevede che entro 15 giorni dall’emanazione del suddetto decreto i Comuni dovranno presentare le istanze di accesso al Fondo al MIT – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali ed entro 15 giorni dalla presentazione delle suddette istanze il Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento approva la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento e l’elenco degli interventi beneficiari.

Infine la norma prevede che entro 90 giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il Comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell’investimento, pena la revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi 120 giorni.

Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria (Art. 21)

Il comma 1, come modificato in sede di esame parlamentare, recepisce una richiesta dell’Anci. Si prevede, infatti, che ai Comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del TUEL sia attribuita, previa apposita istanza dell’ente interessato, **un’anticipazione fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026**, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell’anticipazione erogata. Sono esclusi gli enti ai quali siano state già accordate anticipazioni allo stesso titolo. **L’adesione alla procedura semplificata dovrà essere deliberata entro il 31 dicembre 2023**.

L’anticipazione sarà ripartita in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall’ISTAT e sarà concessa con decreto annuale del Ministero dell’interno a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del TUEL. L’ente locale sarà tenuto a mettere tale importo entro 30 giorni a

disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione, che provvederà al pagamento dei debiti ammessi entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse (comma 2).

La restituzione dell'anticipazione in questione sarà effettuata, ai sensi dei commi 3 e 4, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, **entro dieci anni** a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme saranno recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.

Per le **province e le città metropolitane**, l'importo massimo dell'anticipazione è fissato in **20 euro per abitante** (comma 5).

Il comma 5-bis integra due disposizioni del TUEL. In particolare:

- è modificato l'articolo 253 con l'introduzione del comma 3-bis, in virtù del quale **l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato**;
- è inserito il comma 11-bis all'articolo 256, in base al quale **l'organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato**. In caso di mancata chiusura del conto da parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero dell'interno procede alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all'ente delle somme eventualmente residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell'interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati.

I successivi commi 5-ter e 5-quater prevedono **l'attribuzione di un'anticipazione, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro annui**, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili **per i Comuni il cui piano di riequilibrio sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023** compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni. L'anticipazione in questione è concessa a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del TUEL e deve essere restituita secondo le disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2013.

Per il **potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana**, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio siciliano, **ai Comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del TUEL sarà assegnato un contributo di natura corrente**, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT nella misura indicata dalla tabella 1 allegata al presente decreto (comma 6).

Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio (Art. 21 bis)

L'articolo 21-bis recepisce una richiesta dell'Anci volta a consentire agli enti locali di procedere all'attuazione dei propri piani assunzionali anche qualora si trovino in condizione di esercizio provvisorio. Sul provvedimento l'Aula del Senato ha votato la fiducia nella giornata di ieri.

Questa norma di interpretazione autentica rimuove un impedimento alla rigenerazione e al rafforzamento degli uffici, chiarendo che i Comuni, le Unioni e le Città metropolitane possono procedere all'assunzione di personale sulla base della programmazione triennale di bilancio e dei fabbisogni, anche se in esercizio provvisorio, qualora dette assunzioni trovino coerente copertura nel bilancio triennale.

Tutti gli enti locali, pertanto, non dovranno più sospendere i processi di reclutamento nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, nel caso in cui i termini per l'approvazione del bilancio siano stati prorogati.

Un'ulteriore importante misura di semplificazione è prevista per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale, riequilibrio finanziario pluriennale o dissesto, rispetto ai quali il TUEL affida alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, istituita presso il Ministero dell'Interno, il compito di verificare la compatibilità finanziaria delle dotazioni organiche e delle assunzioni di personale. Grazie alla norma proposta dall'ANCI le assunzioni autorizzate dalla COSFEL possono essere effettuate non necessariamente entro l'esercizio finanziario in corso, ma fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione, anche in condizione di esercizio provvisorio.

Riequilibrio finanziario dei Comuni interessati da eventi sismici (Art. 21 ter)

L'articolo 21-ter prevede che i Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del Dl 189/2016 e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale possono comunicare, entro il 31 dicembre 2023, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali la **volontà di riformulare piano di riequilibrio** (comma 1).

Entro il 31 marzo 2024, ai sensi del comma 2, **gli enti interessati devono presentare una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio**, avente una durata massima di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2024. Dall'adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del TUEL, in base ai quali il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle misure correttive. Inoltre, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente vengono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.

Ai sensi del comma 3, **l'esercizio della facoltà di riformulazione sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del D. lgs. n. 149 del 2011.**

Si ricorda che, in base a quest'ultima richiamata disposizione, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano violazioni degli obiettivi di finanza pubblica e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario e l'ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Qualora sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di dissesto finanziario, il Prefetto assegna al Consiglio un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso il termine il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente.

Il comma 4, infine, introduce il comma 3-bis all'articolo 39-quater del Dl 162/2019, che reca disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019. Il citato comma 3-bis dispone che **la facoltà di ripianare il disavanzo in 15 anni** (concessa dal predetto articolo 39-quater) **è applicabile al maggiore disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016**, determinato dalla differenza tra il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto 2021 sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2022 per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2022 determinato nel rispetto dei principi contabili. Tale facoltà può essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2024 solo dagli enti che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario in data antecedente all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile ed il cui risultato di amministrazione risulti peggiore di quello atteso nell'ultimo anno del piano in ragione dell'accantonamento FCDE.

Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti (Art. 22)

La norma stabilisce che le Regioni possono conferire, con propria legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti agli Enti Locali, definendo anche poteri di indirizzo, coordinamento e controllo su tali funzioni, le modalità di supporto tecnico-amministrativo agli enti e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte delle Regioni in caso di verificata inerzia. **Si segnala che durante l'esame parlamentare non è stata accolta la richiesta dall'ANCI che, in virtù di tale norma, chiedeva di trasferire ai Comuni le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.**

Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (Art. 23)

La norma interviene sul cd. Decreto Alluvioni prevedendo che alcune delle risorse stanziato nello stato di previsione del MEF per le competenze fisse del personale possano essere utilizzate per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonché di quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione. Si prevede inoltre l'autorizzazione del Commissario per l'emergenza alluvionale all'apertura di un apposito conto corrente bancario o postale finalizzato all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati

Tra le novità introdotte durante l'esame parlamentare si segnala in particolare la norma con la quale si stabilisce che gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle suddette unità tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario.

Per tali assunzioni è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025.

Si segnala che la copertura finanziaria è data dalla riduzione di fondi MEF.

Fondo per i Comuni alluvionati (Art. 23, commi 1 ter, 1 quater, 1 quinquies)

Durante l'esame parlamentare, è stata approvata una **norma con la quale si stabilisce che le risorse** del fondo per la rigenerazione urbana **per i Comuni con popolazione sotto i 15mila abitanti pari a 115 milioni per il 2025 e 120 per il 2026** (art. 14-*quinquies*, del d.l. 176/2023) sono assegnate ai **Comuni colpiti da eventi alluvionali** relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e dell'autorità politica delegata per la protezione civile, previa intesa in Conferenza Unificata, da adottare **entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, sono individuati criteri e modalità di riparto delle somme tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario delegato e comunicati al Dipartimento della Protezione civile ai fini della valutazione di congruità.

Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e dell'autorità politica delegata per protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli Comuni.

Le Regioni, per garantire tempestività nell'erogazione sulla base degli importi assegnati con il sopracitato decreto possono anticipare le somme ai Comuni che saranno tenuti alla restituzione delle stesse.

